

COMMISSIONE VII

DIFESA

46.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	544	
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
DE MEO: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare (2228);		BELLUSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2743);
URSO GIACINTO e LAFORGIA: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (58);		SEMERARO: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2757);
DE LORENZO GIOVANNI: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (298);		SACCUCCI e MANCO: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2865);
CIAMPAGLIA: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (776);		SACCUCCI ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito (2866);
CAROLI: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (985);		BIRINDELLI ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica (2912);
IANNIELLO: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (2305);		SACCUCCI ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2978)
ANGELINI ed altri: Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati (2693);		PRESIDENTE 544, 546, 554, 555, 557, 558, 559, 560 561, 562, 563, 564, 565, 567, 569, 570, 572
		ANGELINI 546, 554, 555, 557, 559, 560 561, 562, 564, 565, 566, 569
		BANDIERA 550, 555, 557, 559
		BIRINDELLI 548, 560
		DE MEO, <i>Relatore</i> . . 545, 556, 558, 560, 562, 564 567, 568, 570
		MAGLIANO 553, 555, 557, 559, 560
		NICCOLAI GIUSEPPE 550
		RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 545, 556, 558, 560, 562, 563, 567, 569, 572
		SAVOLDI 564
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 562

La seduta comincia alle 9,45.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento della Camera, gli onorevoli Mazzola, Di Puccio, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Matteini, Magliano, Capra, Giovanardi sostituiscono rispettivamente per questa seduta gli onorevoli Caiati, D'Auria, Evangelisti, Frau, Lupis, Magri e Mancini Giacomo.

Seguito della discussione delle proposte di legge: de Meo: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare (2228); Urso Giacinto e Laforgia: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (58); De Lorenzo Giovanni: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (298); Ciampaglia: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (776); Caroli: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (985); Ianniello: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (2305); Angelini ed altri: Norme di avanzamento degli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o dai ruoli assimilati (2693); Belluscio ed altri: Modifiche dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2743); Semeraro:

Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2757); Saccucci e Manco: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2865); Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito (2866); Birindelli ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica (2912); Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati de Meo: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare; Urso Giacinto e Laforgia: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito; De Lorenzo Giovanni: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Ciampaglia: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU); Caroli: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Ianniello: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito; Angelini ed altri: Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati; Belluscio ed altri: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Semeraro: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Saccucci e Manco: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito,

della marina e dell'aeronautica; Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito; Birindelli ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica; Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Ricordo ai componenti questa Commissione che nella discussione sulle linee generali del provvedimento sono intervenuti fino ad ora i deputati Birindelli, Angelini e Buffone, i quali, se desiderano riprendere la parola, potranno farlo nel pieno rispetto del regolamento nella successiva fase della discussione degli articoli.

Ricordo inoltre che al termine della seduta precedente aggiornammo i nostri lavori in modo da consentire al relatore di approfondire, attraverso un intervento diretto a nome della Commissione difesa sul Governo ed in particolare su ministro della difesa, l'opportunità di riesaminare il provvedimento con la presentazione di emendamenti governativi. Il Governo ha fatto pervenire, secondo una intesa già intercorsa con i singoli gruppi, i suoi emendamenti con un certo anticipo sulla seduta odierna, così da permettere ai componenti questa Commissione di esaminarli con attenzione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DE MEO, Relatore. Le numerose proposte onorevoli Angelini, Magliano e Birindelli hanno indotto non solo il relatore ma anche il rappresentante del Governo a ripetuti ripensamenti nel tentativo di esaudire il desiderio quasi unanime, anzi unanime di questa Commissione di veder migliorato il testo unificato frutto di un lungo travaglio del Comitato ristretto, che ha dovuto mettere insieme le diverse proposte tutte comunque tendenti a riequilibrare una situazione che si era deteriorata dopo l'approvazione da parte di questa Commissione della legge per la sistemazione degli ufficiali di complemento. L'obiettivo che si voleva raggiungere era quello di fare riguadagnare agli ufficiali del ruolo speciale unico, che in quel ruolo erano transitati provenendo dai sottufficiali e dal complemento e sostenendo delle prove di concorso, una parte del tempo perduto, anche perché con il rapporto di impiego istituito con gli ufficiali di complemento noi avremmo premiato coloro che non hanno

mai sostenuto esami o che pur avendoli sostenuti non li hanno mai superati e li avremmo messi in ruolo con un grado superiore rispetto a coloro i quali avevano partecipato al concorso ottenendo, vincendolo, l'inquadramento nel ruolo speciale unico. In questo senso il Comitato ristretto ha lavorato seguendo la strada di una possibile ricostruzione gerarchica molto difficile che, con lo studio di un recupero dal lato economico e finalmente con una soluzione come quella suggerita dal Governo, tenesse conto dell'una e dell'altra esigenza. Tutto ciò ci ha messo in condizione di poter dire che il provvedimento così come oggi si presenta al nostro esame è notevolmente migliorato, anche perché con gli emendamenti del Governo risultano accolte alcune istanze riverberate nelle altre proposte avanzate dai colleghi e risultano accolte alcune istanze pervenute direttamente dagli interessati in maniera così abbondante da sottoporre il relatore soprattutto, ed insieme con lui gli altri colleghi, ad un lavoro faticosissimo, difficilissimo ed assai delicato di coordinamento.

Di fronte a questa situazione come relatore devo rivolgere una preghiera preliminare, riconoscendo la validità di emendamenti che hanno sostanzialmente permesso un passo in avanti nel cammino parlamentare di questo progetto di legge, e riconoscimenti del Governo, che in gran parte hanno accolto le nostre istanze: il mio invito, a questo punto, è di non presentare tutti gli emendamenti preannunciati e di confluire sul testo unificato integrato dagli emendamenti del Governo, per dare la possibilità di una rapida discussione e conclusione di questo iter legislativo, molto lungo ma giustificato dalla difficoltà della materia, per venire incontro alle attese notevolissime che ci sono state fatte pervenire attraverso recentissime corrispondenze con gli interessati. Che si sono, del resto, dichiarati soddisfatti dopo aver conosciuto il testo integrato con gli emendamenti del Governo.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Per questo importante e tanto atteso provvedimento desidero prima di tutto ringraziare il presidente per aver diretto, come del resto ha sempre fatto, con efficienza e squisita sensibilità democratica il dibattito ed il relatore per il lavoro paziente ed intelligente svolto e per i suggerimenti e le indicazioni date nella ricerca delle migliori soluzioni. Ringrazio anche i vari colleghi

che sono intervenuti i quali, pur nella dialettica delle rispettive posizioni politiche, hanno contribuito alla definizione di un testo che mi auguro possa offrire una soluzione ragionevole ed equilibrata dei complessi problemi che affrontiamo.

Come ho già detto nella seduta del 24 settembre, la preoccupazione del Governo è stata quella di evitare un testo che nel riequilibrare la condizione degli ufficiali dei ruoli speciali rispetto alla condizione dei colleghi che, rimasti nel complemento, hanno beneficiato della legge del 20 dicembre 1973, n. 824, creasse nuove disparità nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali provenienti dai sottufficiali e degli ufficiali dei ruoli normali molti dei quali, almeno nell'esercito, provengono dal complemento.

Il testo del relatore sembrava offrire una giusta via di mezzo. Il Governo, per altro, con pieno consenso degli stati maggiori ha studiato una definizione più ampia ed organica ed ha formulato gli emendamenti che sono stati distribuiti ai componenti la Commissione.

Non mi soffermerò ad illustrare i vari emendamenti riservandomi di farlo, se necessario, quando passeremo a discuterli singolarmente. Dirò soltanto che nel complesso emendamenti al testo prospettati dall'onorevole che la Commissione riteneva indispensabile.

Gli interventi dei colleghi, fatta eccezione per l'onorevole Buffone, il quale ha svolto considerazioni di carattere generale che ho molto apprezzato e di cui lo ringrazio, sono stati incentrati su temi specifici oggetto degli emendamenti al testo presentati dall'onorevole de Meo. Mi sembra che ai fini dell'economia del dibattito sia opportuno che mi esprima nel momento in cui esamineremo le singole modifiche ed integrazioni.

Consentitemi di concludere questo mio breve intervento formulando l'auspicio che il testo definitivo possa ricevere il più largo consenso. Rimangono per il personale militare ancora molti problemi aperti e desidero confermare la volontà del Governo di esaminare e di tenere nella massima considerazione tutte le proposte e gli studi che la Commissione vorrà mettere a punto per dare alla complessa materia del trattamento economico, dei sistemi di avanzamento e delle carriere una nuova e più equa generale definizione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il quadro VII - ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

ANGELINI. Intervenendo sull'articolo 1, desidero chiarire la posizione del gruppo comunista in ordine agli emendamenti al testo del provvedimento legislativo che la Commissione si accinge a varare.

Desidero ricordare anzitutto come il gruppo comunista abbia insistito perché si giungesse, in seno alla Commissione difesa, con l'apporto congiunto di tutti i gruppi politici, all'elaborazione di un testo capace di ovviare agli squilibri determinati da altre leggi precedentemente approvate dalla stessa Commissione difesa.

È necessario, tuttavia, dire che è sbagliato continuare a considerare il testo in discussione un provvedimento tendente a sanare i problemi del ruolo speciale unico dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare; io chiamerei piuttosto questo provvedimento una nuova legge di avanzamento riguardante gli appartenenti alle armi dell'esercito ed ai corpi della marina militare.

Alcune modifiche, proposte per venire incontro alle esigenze del ruolo speciale unico dell'esercito, cambiano completamente il sistema di avanzamento previsto per l'arma di fanteria. Se qualcosa, poi, è stato previsto per gli ufficiali, una volta di complemento, appartenenti al ruolo speciale unico, riducendo il periodo di servizio necessario a conseguire l'avanzamento dal grado di tenente da sei a quattro anni, altrettanto non è stato fatto per gli ufficiali appartenenti ai ruoli dei corpi della marina militare; ciò a rischio di creare ulteriori regioni di squilibrio e di malcontento tra gli appartenenti alle diverse armi delle forze armate.

Desidero inoltre rilevare come da parte del Ministero della difesa si sia forzatamente insistito sugli squilibri che potrebbe creare una disposizione, tra l'altro transitoria, che preveda la riduzione da sei a quattro anni del periodo di permanenza nel grado di te-

nente prima dell'avanzamento per gli appartenenti al ruolo speciale unico dell'esercito, perché tale disposizione potrebbe danneggiare gli ufficiali appartenenti al ruolo normale. Nessun danno, infatti, subiranno i capitani ed i maggiori del ruolo normale, la cui promozione avviene, in ogni caso, sempre in anticipo rispetto agli appartenenti al ruolo speciale.

Desidero fornire inoltre alcune cifre riguardanti le disposizioni concernenti gli avanzamenti dal grado di capitano, in rapporto a quanto previsto in merito dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137. Per l'arma di fanteria erano previste 112 promozioni all'anno, si passa ora a 161; per la cavalleria si passa da 10 a 13; per il genio da 30 a 48. Complessivamente, dalle 217 promozioni dal grado di capitano, previste dalla legge n. 1137, si passa a 312 promozioni.

Ecco perché sostengo che il provvedimento in discussione, più che una legge tendente a risolvere i problemi del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare, diverrà una nuova legge sull'avanzamento degli appartenenti all'esercito ed alla marina.

Noi riteniamo, per altro, giusto che si provveda ad eliminare l'intasamento delle promozioni per quanto riguarda gli organici delle forze armate, ma siamo convinti che ciò vada fatto con un provvedimento complessivo ed organico, che permetta di evitare squilibri e disparità tra gli appartenenti alle varie armi.

Quando richiamammo l'attenzione del Governo sul fatto che quella legge costituiva un ampliamento della democrazia e ci battemmo esclusivamente per il rapporto d'impiego e dicemmo che il riconoscimento del rapporto d'impiego nel complemento avrebbe creato squilibri e chiedemmo che si provvedesse a migliorare la condizione dei transitati nel ruolo speciale e nel ruolo speciale unico si disse che bisognava rinviare il provvedimento ad altra data. Oggi si discute ancora dopo un anno ma ci troviamo di fronte a condizioni che creano ulteriori squilibri.

Un altro elemento che vogliamo sottolineare è come durante tutta la discussione sui ruoli speciali la nostra posizione non sia stata quella di determinare una progressione di carriera o di recuperare il totale di quello che gli interessati avevano sopportato o perduto quando erano nel complemento, ma invece sia stata quella di realiz-

zare almeno una condizione in cui a coloro che erano transitati dal complemento al ruolo speciale venisse concesso un riconoscimento parziale per dimostrare la buona volontà della Commissione difesa, perché mentre prima il passaggio dal complemento al ruolo speciale avveniva in modo tale che se si voleva il rapporto d'impiego bisognava lasciare il complemento, oggi le condizioni sono mutate e pertanto vogliamo dare agli appartenenti al ruolo speciale la possibilità di recuperare quello che hanno perduto. La nostra insistenza ha trovato una minima risposta; ma quello che vogliamo sottolineare è il fatto che si ritiene di aver creato squilibri che sono stati fortemente amplificati per far passare altri provvedimenti che non è giusto che passino perché non è giusto che un capitano di artiglieria o uno del genio permangano per quattordici o quindici anni nel grado quando la permanenza prevista è di sette od otto anni. Non possiamo permettere che si creino modifiche sostanziali nell'avanzamento nell'esercito senza vedere quello che succede nella marina e nell'aeronautica. Noi chiediamo di creare un Comitato d'indagine conoscitiva sull'ordinamento, sull'avanzamento e sul trattamento economico di tutto il personale militare, che poi riferisca alla Commissione circa le possibilità di trovare un aggancio con gli organi tecnici del Ministero della difesa. A tale proposito voglio ricordare che per lungo tempo ci è stato detto — noi siamo sprovvisti rispetto a certe informazioni, però non vogliamo che gli organi tecnici del Ministero della difesa ci raccontino delle chiacchiere — che non vi sono ruoli speciali nell'aeronautica. Ma allora, se non ve ne sono, è inutile richiamarli in un testo legislativo che riguarda i ruoli speciali dell'esercito e della marina. Ora, perché gli squilibri previsti dall'articolo 18 della legge 1920 sono per l'esercito? Perché o gli emendamenti proposti si riferiscono soltanto all'esercito e quindi creano squilibrio solo nell'esercito oppure lo squilibrio non è giustificato e si tenta di eliminare certe brutture e allora perché solamente l'esercito ha chiesto di eliminare determinati squilibri? Perché, secondo me, proprio l'esercito ha avuto i miglioramenti maggiori da questa legge. Gli ufficiali della marina non hanno ottenuto niente perché vincolati strettamente alle leggi di avanzamento ed alla possibilità che hanno nell'ambito della valutazione di passare di grado.

Entrerò ancora nell'argomento man mano che si esamineranno gli articoli e dirò quali sono le proposte sulle quali non insisteremo e quelle che manterremo.

BIRINDELLI. Io non credo che si possa affrontare l'esame di questo articolo senza aver fatto preliminarmente alcune considerazioni sulla cosiddetta « piramide organica » che, almeno a nostro giudizio, è divenuta un istituto anacronistico da quando, nel 1952, si è passati da un ruolo unico, quello normale, alla costituzione del ruolo speciale fiancheggiatore. A quel tempo l'organico a piramide era considerato l'unico strumento possibile di sfoltimento del ruolo man mano che il grado gerarchico aumentava, anche perché, parallelamente, si accettava che il militare dovesse rinunciare alla sua carriera quando l'amministrazione lo stabiliva. Unico compenso, la pensione, integrata, è vero, dal rispetto dei cittadini. A quel tempo il ruolo del complemento era praticamente non impiegabile perché nel servizio attivo quegli ufficiali restavano non più del periodo del servizio di leva. Oggi la situazione è cambiata non solo perché si è creato il ruolo fiancheggiatore ma anche perché il ruolo di complemento fornisce una parte notevole di quadri fino a gradi mediamente elevati. Parallelamente a ciò si è venuta creando una coscienza di sicurezza del lavoro per i militari che prima era del tutto sconosciuta. Prima del 1952 vi era l'organico a piramide, oggi vi è, o meglio vi deve essere la piramide degli organici composta dai tre ruoli: normale, speciale e di complemento. Nello ambito di questa piramide ci devono essere ruoli in cui si hanno velocità di progressione differenti e limiti superiori gerarchici pure differenti. La cessazione dal servizio dovrebbe aver luogo alla stessa età anche se a gradi differenti perché tutti hanno il diritto al lavoro mentre la legge attuale non dà diritto alla continuità del lavoro fino ad una certa età. Credo che tutti i componenti questa Commissione converranno con me che è un assurdo avere degli uomini i quali, a prescindere dalla loro capacità intrinseca e dal costo della loro formazione, vengano ad un certo momento espulsi senza una reale ragione solo perché il Parlamento e l'amministrazione intendono scaricare su di essi la loro mancanza di immaginazione e la loro incapacità non dico di prevedere e di programmare ma almeno di adattarsi alle nuove esigenze di vita.

Nel corso dell'ultima nostra seduta prima della pausa estiva un valente collega ha detto che il Parlamento ogni tanto deve eliminare le sacche organiche e che, pertanto, molto meglio sarebbe non creare queste sacche.

Questo è il momento di compiere un esame vasto del problema e di dare ad esso una soluzione che prenda le mosse da nuovi e più giusti criteri di collegamento del ruolo speciale al ruolo normale ed al complemento. Il ruolo speciale è oggi sovradimensionato e ciò è causa grave di inconvenienti nella formazione di ufficiali. Oggi, ad esempio, la marina militare ha centoventi capitani di vascello mentre durante la seconda guerra mondiale ne aveva non più di novanta.

L'organico a piramide, così come lo abbiamo sempre visto, non è altro, se ben ci poniamo mente, che il prodotto di una dirigenza militare che trova comodo scaricare sul Parlamento la necessità di selezione che è necessaria, oggi come ieri e come sempre. Con l'organico a piramide il meno bravi in senso relativo, anche se bravissimi in senso assoluto, vengono estromessi dal ruolo dopo la sosta nelle « sacche » o mantenuti nel ruolo stesso se il « provvido » Parlamento interviene.

Ma perché li abbiamo eliminati, dopo averli sottoposti a tirocini, vagli ed accertamenti fisici, psicotecnici di ogni ordine all'inizio della carriera, dopo aver speso somme ingentissime per formarli, dopo che hanno dato il meglio di sé al servizio, dopo che hanno « osato » affidare la sorte propria e delle proprie famiglie al giudizio spesso necessariamente impreciso di una commissione di avanzamento? Si dice che così va fatto poiché occorrono più tenenti che colonnelli. Quando il ruolo era unico e quando la gente aveva come unica ricompensa quella di servire e basta, ciò poteva essere in qualche modo accettato; ma ora? Ora non è né necessario né opportuno continuare ed è necessario cambiare. D'altra parte l'organico a piramide è un diaframma posto al progredire dei buoni e non costituisce un filtro per i cattivi.

Ora, il Parlamento deve prendersi le proprie responsabilità e la gerarchia militare le proprie. A noi dar loro lo strumento di eliminazione degli inadatti e lo strumento di incentivazione per tutti e di premio per i migliori; a loro saperlo usare per il bene del servizio e degli uomini.

Tutto questo secondo me è fattibile solo a condizione che i ruoli normale e speciale siano « cilindrici » sulla base delle perdite naturali e le promozioni siano ad anzianità fino al grado di tenente colonnello e colonnello, rispettivamente per il ruolo speciale e normale; che si diano ai due ruoli formazione diversa, vertici di grado diversi, velocità di progressione diversa pur con uguali lassi di anzianità ed uguali limiti di età per lasciare il servizio (sono convinto che ci siano moltissimi uomini pronti a scegliere ognuna di queste carriere). Inoltre è necessario che fra l'ottavo ed il decimo anno della carriera si preveda che in percentuali limitatissime (1-2 per cento) ci possa essere passaggio da un ruolo all'altro per meriti o motivi eccezionali; che si ripristini il sistema del concorso — previsto dalla legge del 1936 — per una revisione delle anzianità in sede di avanzamento da capitano a maggiore e da tenente di vascello a capitano di corvetta. Gli ufficiali di detto grado dovrebbero essere valutati per corsi di ammissione e riclassificati secondo i meriti acquisiti. Gli idonei sarebbero tutti promossi e si eviterebbe l'inconveniente di mettere a confronto gli ultimi dei corsi con i primi di quelli seguenti. È necessario inoltre che, dopo aver fatto il riordino di cui ho parlato, si rilardi la promozione a maggiore di chi abbia sensibili deficienze e sia pertanto temporaneamente non promuovibile. Dovrebbe essere, inoltre, usato con decisione l'istituto dell'allontanamento dal servizio per gravissime deficienze, cioè per l'inidoneità, quando questa sia palese, previsto dall'articolo 40 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Con questo sistema le « sacche », come tali, si eliminerebbero, e tutti coloro che hanno mantenuto nei vari gradi gli *standards* fissati dall'amministrazione — *standards* che vanno chiaramente definiti — sono sicuri di poter lavorare fino a decenti limiti di età. Dopo la pratica eliminazione della « a disposizione » questo è un provvedimento dovuto ai militari e, in un certo senso, mi sembra che sia adatto alla loro figura.

Con questo sistema sarà molto semplice riscrivere una legge di avanzamento che non costituisca un *rebus* e che non permetta di fare pasticci contro cui la Corte dei conti lotta, ma invano.

Con questo sistema, si dirà, non ci saranno ogni anno o in momenti specifici, le

promozioni atte a tenere l'organico completamente pieno. A prescindere dal fatto che ora si hanno molti soprannumeri NATO e non NATO e che si hanno in alcuni settori delle notevoli deficienze e le forze armate vanno avanti lo stesso, la possibilità di tenere gli organici a regime sarà affidata ad una più accurata pianificazione delle ammissioni che sono ora praticamente fatte *ad libitum* dal capo di stato maggiore. C'è sempre, comunque, la possibilità di formare quadri supplementari che esistono già.

Naturalmente tutto questo sarebbe molto più agevole e sarebbe più produttivo se dagli attuali nove gradi militari si passasse a tre: ufficiale esecutivo, ufficiale comandante, ufficiale generale o ammiraglio.

Detto questo, io credo di poter passare all'esame dell'articolo in discussione, ma ponendo l'attenzione su tutte le tabelle di organico annesse poiché, in effetti, ogni altro articolo della legge dipende da esse.

Qui intanto notiamo l'assenza dell'aeronautica. Perché? Forse che è una forza armata a sé stante? E una volta che sia stata inclusa anch'essa, la domanda che ci viene naturale porsi è questa: perché gli ufficiali dell'esercito sono sempre promossi ad anzianità e quelli della marina e dell'aeronautica hanno una promozione a scelta nel grado di capitano o tenente di vascello? Perché per quelli dell'esercito non sono previste condizioni specifiche a cui soddisfare in ogni grado e per gli altri, invece, sì? A prescindere dalla permanenza nei gradi, che possono in qualche misura essere diversi per le necessità delle diverse forze armate (anche al di fuori della non promuovibilità), quale è il tasso di avanzamento nelle varie forze armate?

Io credo che l'esame dei singoli articoli del progetto di legge debba iniziare da questi tre punti. Quando su di essi la Commissione avrà raggiunto un ragionevole accordo, io credo che si potrà procedere rimettendo all'ufficio leggi del Ministero della difesa la compilazione di una bozza delle norme di dettaglio per il passaggio ordinato dall'attuale sistema a quello nuovo.

Circa l'eventuale accordo ritengo di dover esprimere con chiarezza il mio pensiero: se il progetto di legge venisse approvato lasciando in vigore due diversi tipi di carriera per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica, ciò significherebbe che il Parlamento si arrende di fronte a stati maggiori di forze armate che non sanno mettersi d'accordo e

ad uno stato maggiore della difesa che non assolve il suo compito di coordinamento. Ogni ulteriore discorso di riforma da parte di questo o di quel partito non avrebbe più alcun senso o giustificazione.

Concludendo, facendo un discorso di « giustizia e di uguaglianza », non è accettabile che le possibilità di avanzamento per gli ufficiali dell'esercito siano del cento per cento, mentre per quelli della marina e dell'aeronautica solo del settanta per cento. È necessario, perciò, dare una risposta ben precisa ed urgente, altrimenti si viene meno ai nostri doveri.

NICCOLAI GIUSEPPE. Non entrero nei dettagli, mi limiterò a fare una brevissima considerazione di carattere generale ed una valutazione della vicenda raccontando come a Londra gli intenditori di bilancio, interpellati perché dessero un parere sui bilanci ENI, restituissero l'incarico con tutti i documenti contabili dicendo che avrebbero rischiato la meningite nella selva di documenti. Ora, la selva di disposizioni legislative riguardanti il personale militare che si affolla alla mia mente mi fa ricordare questo episodio. Sarà la mia pochezza intellettuale, ma devo dire che si rischia la meningite nel tentativo di capire qualcosa nella selva delle disposizioni che riguardano il personale militare.

Ora, i ripetuti ripensamenti di cui ci ha parlato poco fa il relatore e per cui il progetto di legge sarebbe giusto, non ci convincono.

Vanno inoltre ricordati gli inviti che, durante il corso della discussione su questo provvedimento, il Governo ci ha rivolto, perché la Commissione accettasse il testo presentato, altrimenti si sarebbero aperti molti difficili problemi.

Per queste ragioni, il giudizio sfavorevole del MSI-destra nazionale in merito al provvedimento in discussione vuole significare che, fino a quando non troveremo lo strumento adatto affinché le forze armate, nella loro interezza, possano essere consultate dal basso fino al vertice, non riusciremo a riequilibrare le sfasature esistenti, ma ne creremo delle nuove.

Il confronto tra gli appartenenti alle forze armate ed il Parlamento, infatti, avviene sempre tramite interlocutori che appartengono a singoli settori delle forze armate stesse, con il risultato che le risposte, che da questi interlocutori il Parlamento riceve, sono sempre parziali, di settore e

mai capaci di indicare in maniera sufficientemente chiara i problemi globali degli appartenenti alle forze armate, dai gradi più bassi a quelli più alti.

BANDIERA. È veramente difficile giudicare questo provvedimento, il cui iter faticoso si avvia alla conclusione in seguito alla proposta di una serie di emendamenti da parte del Governo.

Già nella scorsa seduta, quando gli emendamenti del Governo furono annunciati, espressi la mia soddisfazione per come il Governo stesso aveva accolto alcuni suggerimenti ed alcune idee espresse dal gruppo repubblicano nel corso del dibattito. Bisogna tuttavia aggiungere che, se la necessità di approvare rapidamente un provvedimento che va incontro alle esigenze degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale unico delle armi dell'esercito non ci spingesse a varare tempestivamente il provvedimento stesso, un esame più approfondito ci indurrebbe certamente a dare un giudizio non completamente positivo sull'impostazione del testo in discussione.

Il provvedimento di legge doveva servire, secondo le intenzioni della Commissione, a sanare alcune ingiustizie, sorte a danno degli ufficiali del ruolo speciale unico dopo l'approvazione della legge sul complemento, ed alcune sperequazioni, determinate anche dal fatto che si scontano oggi i numerosi errori che, per quanto riguarda la situazione degli appartenenti alle forze armate, sono stati commessi dagli stati maggiori, dal Governo ed anche da questa Commissione che ha, in alcuni casi, varato provvedimenti in materia senza valutarne a pieno le conseguenze.

Gli errori che sono stati commessi sono derivati dalla mancanza di armonia organizzativa che esiste all'interno delle singole forze armate e delle forze armate in generale.

Quando sono stati trattenuti gli ufficiali di complemento, creando una situazione anomala, non si è pensato al fatto che il loro avanzamento doveva avvenire ponendoli in coda agli ufficiali del ruolo unico che avevano superato il concorso; questa è una delle conseguenze della disinvoltura con cui si gestisce lo status del personale.

Comprendo le obiezioni sollevate dagli onorevoli Angelini e Birindelli nel corso del dibattito, ma è evidente che, se ci accingessimo ad affrontare gli intricatissimi problemi

di cui essi hanno parlato, non giungeremmo all'approvazione del provvedimento in discussione e, di conseguenza, non risolveremmo la situazione degli ufficiali del ruolo speciale unico.

Siamo quindi favorevoli alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo di compiere, successivamente all'approvazione del provvedimento in discussione, un'indagine sulle condizioni generali delle forze armate.

Esiste, inoltre, la pressante esigenza che il Governo predisponga al più presto un provvedimento di riforma dell'ordinamento delle forze armate. Noi potremo, infatti, denunciare in Parlamento le enormi sperequazioni esistenti a danno degli appartenenti alle forze armate, ma ciò non ci permetterà mai di risolvere il problema, se non riusciremo ad affrontarlo secondo una visione globale.

La questione dei ruoli è indubbiamente importante nel quadro della ristrutturazione delle forze armate; come importante, a mio giudizio, è quella della riforma degli stati maggiori, perché, se non riusciremo ad avere uno stato maggiore della difesa capace di bene amministrare e gestire tutti i settori delle forze armate, non risolveremo mai il problema delle forze armate stesse.

Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, è stato fatto presente, da parte degli stati maggiori, che esso rende necessaria l'approvazione di alcune modifiche per ciò che concerne l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali, i quali subirebbero, in caso contrario, dei danni a causa delle disposizioni previste in favore degli appartenenti al ruolo speciale unico; ritengo, invece, che squilibri a danno degli ufficiali dei ruoli normali non si creeranno, per il fatto che tra i tenenti del ruolo speciale e quelli del ruolo normale vi è differenza di età media. Ora, se il tenente del ruolo speciale restasse, con le proposte che abbiamo fatto guadagnerebbe un anno per l'avanzamento a capitano rispetto all'ufficiale del ruolo normale e non succederebbe niente. Tuttavia se vogliamo accettare anche questa impostazione mi pare che dobbiamo accettare gli emendamenti che ci sono stati proposti dal Governo anche per quanto riguarda l'avanzamento nel ruolo normale, i quali, come ha giustamente ripetuto l'onorevole Angelini, sostanzialmente alterano il sistema di avanzamento nel ruolo normale creandoci sicuramente altri problemi.

Detto questo, bisogna riprendere, se non altro per memoria, il discorso sulle sperequazioni che esistono tra le varie armi. In sede di approvazione del provvedimento in discussione dovremo proporci questo problema in termini prioritari. Forse potremo concludere la discussione con l'approvazione di un ordine del giorno che ci richiami espressamente a questo problema.

Voglio ricordare ai colleghi che secondo una classificazione accettata dai principali studiosi del settore, la materia organica può essere definita secondo due distinti approcci: quello del frazionamento organico, secondo la definizione dei ruoli, dei corpi e delle categorie e quello del frazionamento gerarchico, secondo la definizione dei gradi, delle carriere e delle connesse procedure di avanzamento. La stretta correlazione tra i due aspetti del problema appare evidente anche ad un osservatore superficiale poiché nella definizione del frazionamento organico si deve tener conto dei parametri gerarchici da attribuire a ciascun ruolo, corpo o categoria e delle connesse procedure e ritmi di avanzamento al fine di costruire un *corpus* omogeneo nel quale le carriere siano strettamente perequate e le competenze dei vari ruoli, corpi o categorie siano strettamente definite al fine di evitare duplicazioni o vuoti di competenza.

L'attuale normativa in materia organica delle forze armate non appare rispondente ai requisiti sopraccennati in quanto sotto l'aspetto del frazionamento gerarchico le carriere dei vari ruoli, corpi e categorie non appaiono per nulla perequate né a parità di sistema di reclutamento né a parità di impiego, e sotto l'aspetto del frazionamento organico, la definizione dei compiti dei vari ruoli, corpi e categorie è rimasta quella che la tradizione storica ha tramandato ed ha avuto limitati e non coordinati aggiornamenti in ambito di forza armata, mentre si è ignorata totalmente l'esigenza di compiti da affidare a corpi interforze. Ed è su questo che dobbiamo fissare ancora la nostra attenzione perché sia la ristrutturazione sia la creazione di un nuovo strumento rilevante derivano anche dalla istituzione dei corpi interforze. Conseguentemente, risulta disatteso il dettato costituzionale che impone l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge con la creazione di ruoli principali e di ruoli secondari mentre si è verificata la proliferazione di promozioni nei gradi elevati con finalità quasi sempre assistenziali.

Dalla struttura organica dell'esercito, estremamente diversificata, appare evidente che, a causa delle differenti situazioni gerarchiche esistenti da ruolo a ruolo, oltre che dai singoli parametri di avanzamento, si verificano i più svariati squilibri e le più diverse disparità sì che solo un caso permetterà a due ufficiali aventi la stessa anzianità di servizio, ma appartenenti a ruoli diversi, di fare la medesima carriera.

Un altro aspetto degno di nota è quello delle specialità emergenti ma non ancora organicamente definite. Apparirà almeno strano ma, nonostante la congerie di corpi e di ruoli, esistono alcune specialità non specificamente previste come competenza di alcuno dei corpi. Per esse (tra cui alcune di estrema importanza per un esercito moderno come l'aviazione leggera ed il servizio elaborazione dati) si provvede reclutando il personale necessario da tutte le armi e servizi. Da un punto di vista organico tale aspetto è notevole perché, a causa dei periodi di comando o di destinazione specifica imposti dalla legge di avanzamento, il personale destinato a tali servizi non potrà avere continuità di impiego, con dispersione di energie e, in definitiva, con maggiori spese di addestramento e minore produttività. Per esempio, nel servizio elaborazione dati, che è nuovissimo ed importantissimo, un capitano deve, per poter essere promosso maggiore, fare il periodo di comando e così viene mandato magari in un ufficio perdendo la specializzazione che aveva nel settore della manutenzione dei calcolatori elettronici.

Infine è opportuno rilevare che il problema organico è alla attenzione dello stato maggiore che nel recente fascicolo *La ristrutturazione dell'esercito* ha comunicato di avere allo studio l'unificazione dei ruoli delle armi e quella dei servizi tecnici.

Per quanto concerne il reclutamento giova rilevare che la materia, regolata dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1413, prevede una casistica quanto mai varia e senza dubbio assai democratica con l'immissione nel servizio permanente dell'accademia militare degli ufficiali inferiori di complemento, dei marescialli in servizio permanente, dei giovani laureati e degli studenti universitari. Non risulta però che le predette forme di reclutamento siano ugualmente utilizzate e, anche se previste dai concorsi, adeguatamente reclamizzate al fine di una maggiore fruizione da parte delle categorie interessate.

Dalla struttura organica della marina militare emerge che mentre l'esercito appare ordinato in corpi operativi ed in servizi tecnico-logistici (assimilabili i primi ai ruoli *line* ed i secondi ai ruoli *staff*) nella marina tale distinzione non esiste poiché tutti i corpi sono corpi operativi (del tipo *line*) ma sono sovente impiegati nello svolgimento di mansioni di *staff*. Inoltre gli ufficiali farmacisti del corpo sanitario hanno un avanzamento di carriera fino ad un grado inferiore di ben due livelli rispetto ai loro colleghi che svolgono la medesima funzione nell'omologo servizio dell'esercito, pur essendo reclutati nella medesima maniera ed essendo forniti del medesimo titolo di studio. Gli ufficiali delle capitanerie di porto, pur essendo inquadrati nella marina militare, svolgono in tempo di pace funzioni che fanno capo al Ministero della marina mercantile (nel cui stato di previsione esistono infatti i capitoli relativi agli stipendi ed agli altri assegni per i predetti ufficiali). Non si capisce perché essi non possano costituire un ruolo in congedo ovvero un corpo a sé stante dipendente dal predetto ministero (come la guardia di finanza che costituisce il corpo armato del Ministero delle finanze). Gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi sono reclutati dai marescialli (capi di prima classe) in servizio permanente e raggiungono (solo a seguito di una recente legge: la numero 699 del 21 dicembre 1974) il grado di capitano di corvetta, mentre gli ufficiali provenienti dai sottufficiali inquadrati nel ruolo speciale unico dell'esercito o nei ruoli della aeronautica militare possono, in teoria, raggiungere il grado di colonnello.

Per quanto attiene al reclutamento occorre osservare che tale materia è regolata dalla legge 8 luglio 1926, n. 1178 e che, seppure aggiornata con legge 18 novembre 1964, n. 1251, non raggiunge la completezza della citata legge che regola il reclutamento degli ufficiali dell'esercito.

Anche per la struttura organica della aeronautica militare si confermano i rilievi già emersi trattando la struttura organica delle altre armi. Di contro è opportuno rilevare che, al pari di quella dell'esercito, la struttura dell'aeronautica è del tipo *line and staff* con stretta definizione di ciascun corpo e ruolo. In particolare i ruoli subordinati a carriera limitata del corpo del genio aeronautico e del corpo di commissariato (rispettivamente il ruolo assistenti tecnici ed il

ruolo amministrazione) hanno funzioni distinte da quelle del ruolo principale. Non appare però opportuno il divieto, espresso dalla legge, di transitare da un ruolo ad un altro, passaggio previsto, anche se con modalità di difficile o di non conveniente fruizione, nella normativa dei ruoli speciali dell'esercito e della marina.

Uno specifico rilievo relativo ai compiti di alcuni ruoli della aeronautica militare è quello riferito al personale addetto al controllo dello spazio aereo, le cui specifiche funzioni sono svolte nell'ambito di interesse di competenza del Ministero dei trasporti. Per essi valgono gli stessi concetti espressi trattando del corpo delle capitanerie di porto della marina.

Per quanto attiene al reclutamento, occorre osservare che tale materia è regolata dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, numero 314 che, nonostante sia stato ampiamente modificato da successivi provvedimenti legislativi, non ha raggiunto l'ampiezza di idee contenuta nella citata normativa per il reclutamento degli ufficiali dell'esercito.

Concludendo, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su due problemi di estrema importanza per l'efficienza e la funzionalità delle forze armate: quello dei ruoli speciali e quello degli ufficiali di complemento muniti di rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1975, n. 824. Per quanto concerne il primo problema occorre osservare che gli ufficiali del ruolo speciale unico, dell'esercito, dei ruoli speciali di tutti i corpi della marina e dell'arma aeronautica, del ruolo dei naviganti speciale svolgono gli stessi compiti a parità di grado dei colleghi dei corrispondenti ruoli normali. Si differenziano da essi per tipo di reclutamento, per titolo di studio e per la formazione di base.

Nonostante ciò vengono considerati ampiamente fungibili nell'impiego dei predetti loro colleghi. Pertanto si pone un dilemma: o gli ufficiali dei ruoli normali sono sottimpiegati in alcuni loro impieghi oppure gli ufficiali dei ruoli speciali possono ambire, svolgendo senza demerito funzioni superiori alla loro preparazione, ad una carriera pari a quella dei loro colleghi.

Una più netta distinzione dei compiti che delimita le funzioni dei ruoli speciali rispetto ai ruoli normali, alla stregua di quanto accade nei ruoli subordinati del genio aeronautico o del commissariato aeronautico potrebbe risolvere il problema.

Per quanto concerne gli ufficiali di complemento nelle note precedenti non è stata volutamente fatta menzione della esistenza di tali ufficiali di ruolo, poiché non in servizio permanente.

La citata legge n. 824 del 1973 attribuendo agli ufficiali di complemento trattenuti da lungo tempo nel rapporto di impiego ha creato altrettanti ruoli che del servizio permanente effettivo ha alcuni vantaggi ma anche molti svantaggi tra cui quello di non aver diritto alle promozioni che vengono così a costituire un potere discrezionale dell'amministrazione.

La materia dell'organico degli ufficiali di complemento con rapporto di impiego dovrebbe essere totalmente rivista, eventualmente studiando la possibilità di sistemare nei ruoli, attraverso concorsi straordinari, gli ufficiali medesimi tenendo conto della loro qualificazione professionale, del loro titolo di studio e facendo però salvi i diritti, per altro mai riconosciuti, dei colleghi già di complemento e da anni transitati nei ruoli speciali.

Tirando le somme da questa vasta panoramica relativa all'organico degli ufficiali delle forze armate si ritiene necessario riassumere i provvedimenti da mettere allo studio. Innanzi tutto raccogliere in un testo interforze totalmente coordinato la materia del reclutamento degli ufficiali, al fine di unificarne i criteri alla luce del dettato costituzionale, in maniera da assicurare la massima democraticità nell'accesso alle carriere militari. In secondo luogo rivedere il frazionamento organico e conseguentemente il frazionamento gerarchico in una visione interforze in maniera da assicurare carriere al massimo allineate tra corpi e ruoli paralleli. Inoltre è necessario studiare la loro possibilità di creare corpi interforze; ciò dovrebbe essere relativamente di facile attuazione per alcune funzioni *staff*, quali i servizi tecnici, quelli dell'amministrazione e sanitari, alcuni servizi energetici, quali quelli relativi all'area di ORMEDIFE (analisi dei sistemi, informatica, ricerca operativa).

Per quanto riguarda gli emendamenti al testo che stiamo discutendo credo di poter accettare quelli del Governo. Pertanto annuncio fin d'ora che non insisterò sulle mie proposte.

MAGLIANO. Dobbiamo riconoscere che il testo è stato molto curato e da parte del Governo e da parte del relatore. Dobbiamo

altresi riconoscere che questo provvedimento non risolve i problemi in quanto accontenterà alcuni mentre scontenterà altri. In definitiva, si tratta di una « coperta corta » che, se copre da una parte, scopre dall'altra. È necessario, perciò rivedere tutta questa intricatissima e difficilissima materia di carattere tecnico su cui è molto pericoloso mettere le mani.

Alla luce di queste brevi considerazioni pregherei la presidenza di prendere a cuore questo argomento e di insistere affinché si arrivi ad una sua definizione. Noi del gruppo socialdemocratico riteniamo che questo provvedimento vada approvato. A questo fine è necessario che il problema dell'avanzamento degli ufficiali sia almeno impostato nel corso di questa legislatura, altrimenti avremo sempre una palla infuocata in mano che continueremo a trascinarci da una legislatura all'altra con grave scontento generale.

Vorrei inoltre chiedere che i rappresentanti degli stati maggiori siano possibilmente presenti durante alcune sedute della nostra Commissione in quanto noi trattiamo di materie particolarmente tecniche alle quali molte volte non può essere data risposta. In questo caso solo i rappresentanti degli stati maggiori potrebbero aiutare a superare certi ostacoli. So che sono stati adottati questi criteri in altre Commissioni con risultati abbastanza positivi.

Per quanto riguardagli emendamenti che presenteremo, mi riservo di illustrarli in sede di discussione degli articoli. Preannuncio, però, che ritengo doveroso non ritirarli tutti, perché io sono convinto che altrimenti si creerebbero ingiustizie.

SAVOLDI. Solo poche parole per ripetere, del resto, quanto hanno già detto altri colleghi e cioè che gli emendamenti del Governo vanno incontro alle esigenze prospettate in questa Commissione, anche se non le soddisfano certamente tutte.

L'insieme degli emendamenti, come è stato rilevato, amplia gli obiettivi della proposta di trattare in modo specifico i problemi del ruolo speciale unico. D'altra parte la complessità della materia che tratta il problema economico delle carriere non può trovare completa soluzione in questo provvedimento.

Anche il gruppo socialista è d'accordo sul fatto che una indagine conoscitiva che porti ordine con opportuni provvedimenti a tutta questa materia sia ormai indifferibile, ma ri-

teniamo, altresì, che l'approvazione del provvedimento in discussione, anche se, come ho detto, non risolve tutti i problemi, vada incontro alle vive attese di tutto il personale.

ANGELINI. Noi comunisti voteremo a favore di questo articolo, però vorrei fare presente che in questo modo si permette il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale di 105 unità. Non modificando la tabella organica, che rimane quella che era, e che quindi non prevedeva quel numero di 105 unità, noi creeremo solo degli intasamenti, in quanto la situazione sarà stabile sono per tre o quattro anni, dopo di che saremo costretti di nuovo ad intervenire.

PRESIDENTE. Pongoi n votazione l'articolo 1 di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, è sostituito dal seguente:

« I maggiori ed i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, esclusi i periodi di interruzione dal servizio, sempreché abbiano maturato le condizioni per la valutazione al parigrado che li precedono in ruolo, esclusi quelli giudicati non idonei o per i quali la valutazione sia sospesa ».

Informo che, qualora siano votati emendamenti suscettibili di determinare implicazioni di carattere finanziario, essi potranno essere approvati solo in via di principio, dopo di che dovranno essere sottoposti al parere della V Commissione bilancio.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, D'Auria, Venegoni, Lizzero, Tesi, Pellizzari, Cerri, Mignani e Bisignani hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

ANGELINI. Il nostro emendamento tende ad evitare che quanto previsto dall'articolo 2 del provvedimento in discussione modifichi, a danno degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale unico, le disposizioni riguardanti l'avanzamento dettate dall'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

PRESIDENTE. L'onorevole Magliano ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il seguente periodo: « sempreché abbiano maturato le condizioni per la valutazione i parigrado che li precedono in ruolo, esclusi quelli giudicati non idonei o per i quali la valutazione sia sospesa ».

MAGLIANO. L'emendamento da me presentato tende ad eliminare un'ingiustizia nei confronti degli ufficiali del ruolo speciale unico.

Questi ufficiali hanno, infatti, abbandonato certe posizioni acquisite, sia sotto un profilo morale, sia per quanto riguarda il grado e lo stipendio, e deciso di entrare nel ruolo speciale unico, sapendo di avere la possibilità di raggiungere in venti anni il grado di maggiore; non è giusto, quindi, che ora, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del provvedimento in discussione, il periodo necessario al raggiungimento del grado di maggiore diventi improvvisamente di venticinque anni. Lo sviluppo della carriera deve essere per gli ufficiali del ruolo speciale unico quello promesso al momento del concorso che ha permesso loro di accedere al ruolo stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente: « Ai capitani del ruolo speciale unico provenienti dai sottufficiali, ai fini della promozione al grado di maggiore, è computato metà del servizio prestato quale sottufficiale in servizio permanente ma per non più di quattro anni ».

BANDIERA. Ho presentato questo emendamento, perché ritengo che l'articolo 2 del provvedimento in discussione contenga delle disposizioni ingiuste.

Al mio giudizio, infatti, l'articolo 2 è incostituzionale, in quanto prevede un diverso trattamento per cittadini aventi gli stessi diritti. Non è possibile e giusto che alcuni citta-

dini possano beneficiare delle disposizioni contenute nell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al contrario di altri (gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale unico) che ne hanno ugualmente il diritto. Gli ufficiali del ruolo speciale unico, infatti, nel momento in cui hanno deciso di partecipare al concorso, sapevano che, una volta entrati a far parte del ruolo, avrebbero beneficiato delle disposizioni previste dall'articolo 61 della legge n. 1137.

Ho inoltre presentato questo emendamento per essere coerente con quanto disposto da un provvedimento che è stato approvato da questa Commissione e che io stesso ho avuto l'onore di presentare. In tale provvedimento, di cui hanno beneficiato numerosi ufficiali appartenenti al ruolo speciale unico, si fa infatti riferimento alla legge n. 1137.

In terzo luogo vorrei aggiungere altre due considerazioni. La prima riguarda il fatto che, fino all'ultimo avanzamento, numerosissimi ufficiali hanno già usufruito di questa norma: credo che si tratti di almeno settanta ufficiali, il Governo può confermarcelo.

La seconda considerazione riguarda l'argomentazione portata avanti per giustificare l'abrogazione dell'articolo 63 della legge numero 1137 del 1955 e, cioè, la sperequazione esistente tra gli ufficiali del ruolo normale e gli ufficiali transitati nel ruolo speciale.

Vorrei far osservare che il progetto di legge che stiamo discutendo deve essere una sanatoria degli squilibri prodotti dall'entrata in vigore della legge per il complemento: penso, quindi, che non sia possibile fare una legge che peggiori le condizioni degli ufficiali del ruolo speciale unico, e che viene contraddetta nelle sue singole parti nel momento stesso in cui viene approntata.

A questo punto dobbiamo ricordare che, se ci sono stati dei ritardi, ciò è dovuto al fatto che dal 1961 al 1965 non vi sono stati concorsi per transitare nel ruolo speciale. Vi sono ufficiali di complemento che sono rimasti in servizio perché era stato loro promesso che sarebbero stati banditi dei concorsi; non è possibile, oggi, punire delle persone per il sol fatto di aver prestato fede ad una promessa.

Penso quindi che, a parte il dubbio di costituzionalità, noi mancheremmo ad un nostro dovere approvando l'articolo 2 di questo progetto di legge e sopprimendo l'articolo 63.

DE MEO, *Relatore*. Non è facile dare una risposta ai tre emendamenti, poiché, per questo provvedimento siamo stati portatori di interessi collettivi e personali per cui, ad un certo momento, sono venuti a scontrarsi interessi formidabili, delle diverse categorie, che ci riportano nel caos generale. Quello di cui ora bisogna rendersi conto è che una situazione di questo tipo non si sana, per intero, con una sola legge — a questo proposito il gruppo della democrazia cristiana ha chiesto la formazione di un Comitato di indagine —; però, se dobbiamo dar retta ad alcune tabelle, ad alcune cifre, ad alcuni studi che sono stati fatti riguardo all'argomento trattato dall'articolo 2, dobbiamo renderci conto che il relatore non può farsi carico di soluzioni che non tengono conto degli interessi di centinaia di ufficiali.

Secondo me, quindi, il dato di maggior rilievo e il primo da tener in considerazione è che il mantenimento dell'articolo 2 salvaguarda gli interessi di circa mille ufficiali, la sua abrogazione ne favorisce solo duecentocinquanta, trecento.

Per quanto riguarda il problema della costituzionalità, preferisco non entrare nel merito, altrimenti il discorso si farebbe troppo lungo. Vorrei, poi, dire al collega, onorevole Magliano che, in merito a questo problema, non c'è una lesione di diritti, non c'è una certezza che viene ad essere infranta, non c'è un contrasto con dei postulati ben chiari: ciò non esiste, infatti, in nessuna amministrazione dello Stato.

Il relatore, solo perché non venga interrotta una certa economia ed armonia di carattere generale, deve insistere nel pregare i colleghi di ritirare gli emendamenti.

D'altra parte, abbiamo detto e più volte confermato che la soluzione del problema non si esaurirà con questo provvedimento e nessuno di noi si sottrarrà, in futuro, dall'apportare i necessari correttivi.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei fornire ulteriori elementi di riflessione affinché si giunga a condividere la proposta fatta, or ora, dal relatore.

L'articolo 2 vuole, in primo luogo, impedire, al momento della valutazione a maggiore, scavalcamenti in serie tra il personale a danno esclusivo degli ufficiali provenienti sia dai sottufficiali sia dagli stessi ufficiali di complemento, quando questi ultimi, avendo vinto presto il relativo concorso e cioè più meritevoli, abbiano un mi-

nor periodo di servizio nel complemento. In secondo luogo, si vuole rispettare una delle norme fondamentali della legge di avanzamento che stabilisce (articolo 3) come « l'avanzamento ad anzianità si effettui promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo ».

Ciò, senza considerare che la prevista riduzione da sei a quattro anni della permanenza nel grado di tenente, con la conseguente valutazione a maggiore dopo sedici anni di servizio nel servizio permanente effettivo, consentirebbe che beneficiassero dell'eventuale abrogazione dell'articolo trecentododici ufficiali provenienti dal complemento, ove hanno prestato servizio per più di quattro anni, a danno di altri ottocentoventicinque egualmente provenienti dal complemento, con un periodo di servizio inferiore a quattro anni.

È inoltre da osservare che l'articolo 63 della legge d'avanzamento non ha mai avuto effetto a danno degli ufficiali provenienti dai sottufficiali. I pochi casi di applicazione si sono avuti, infatti, quando la valutazione a maggiore ha interessato solo il personale proveniente dal complemento (i sottufficiali sono stati, infatti, immessi in ruolo a partire dal 1965 e non sono, sinora, mai stati valutati per la promozione a maggiore).

L'articolo 63, inoltre, è stato introdotto nella legge non all'atto dell'istituzione del ruolo speciale unico (1962), ma successivamente (legge n. 1248 del 1964). Lo stesso articolo da ultimo, non è di sicura interpretazione affinché i venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore possano bene essere considerati nel ruolo speciale unico.

A conclusione, l'abrogazione dell'articolo 2 crea confusione e dà certamente adito a motivi di malcontento più giustificati e più diffusi di quelli che intenderebbe sanare, motivi che possono trovare anche riscontro in probabili ricorsi al Consiglio di Stato.

Voglio aggiungere che sopprimendo l'articolo 2, di fronte a 312 ufficiali che avrebbero un lieve vantaggio nella promozione a maggiore, ve ne sarebbero ben 1.117, tra i quali 292 provenienti dai sottufficiali, che si vedrebbero scavalcati. Se gli onorevoli componenti la Commissione vorranno esaminare il grafico che ho qui davanti a me, potranno trovarvi conferma delle cifre che ho indicato.

Pertanto il Governo si associa alla proposta del relatore e prega i presentatori dell'emendamento di volerlo ritirare.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, insiste per la votazione del suo emendamento?

ANGELINI. Noi manteniamo l'emendamento ed aggiungiamo che non è concepibile che nel momento in cui si hanno 350 promozioni per raggiunti limiti di servizio, se ne debbano aggiungere delle altre. Non saranno certamente 312 promozioni quelle che bloccheranno gli altri 1.117 ufficiali.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento Angelini ed altri avrebbe implicazioni di carattere finanziario, ne pongo in votazione il principio-base.

(È respinto).

PRESIDENTE. Onorevole Magliano, insiste per la votazione del suo emendamento?

MAGLIANO. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento Magliano avrebbe implicazioni di carattere finanziario, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio questo emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 2 è pertanto sospesa.

Onorevole Bandiera, insiste per la votazione del suo emendamento?

BANDIERA. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i pari-

grado di maggior od eguale anzianità dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di parigrado di maggior od eguale anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

I tenenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato sei anni di permanenza nel grado, vengono valutati e promossi conferendo loro, ai fini giuridici ed economici, anzianità corrispondente alla data del compimento del 6° anno di permanenza nel grado di tenente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità. I tenenti dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado, oltre che aver effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. I tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i parigrado di maggior od eguale anzianità dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di parigrado di maggior od eguale anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono promossi al grado di capitano al compimento del sesto

anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo. I tenenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato sei anni di servizio nel servizio permanente effettivo, vengono promossi conferendo loro nel grado di capitano, ai soli fini giuridici, anzianità corrispondente alla data di compimento del sesto anno di servizio nel servizio permanente effettivo; la predetta anzianità si applica anche ai tenenti promossi al grado superiore nel corso del 1975.

Le promozioni di cui al precedente comma possono essere attribuite anche in soprannumero all'organico del grado di capitano.

I tenenti di complemento dell'esercito delle varie armi, dei servizi automobilistico di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver comunque compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le modifiche concernono la determinazione di una permanenza minima degli ufficiali nel grado in questione. Tutto ciò in aderenza ai principi informativi dell'iniziativa in esame nel suo insieme.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità. I tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono avere compiuto sei anni di permanenza nel grado ».

Nei confronti degli ufficiali immessi nel ruolo speciale unico da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ai fini del computo della permanenza nel grado di tenente di cui al primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta dall'articolo 1 della presente legge, il servizio prestato nel gra-

do di tenente quale ufficiale di complemento è valutato per intero ma per non più di quattro anni. La promozione al grado di capitano non potrà comunque essere conferita se nel grado di tenente del ruolo speciale unico non abbia prestato almeno due anni di effettivo servizio.

L'onorevole Magliano ha presentato i seguenti emendamenti:

Al penultimo capoverso sostituire le parole: « e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i parigrado di maggiore ed eguale anzianità dei ruoli normali » *con le seguenti:* « ad eccezione dei tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo tramite i concorsi banditi entro il 31 dicembre 1966 in esecuzione degli articoli 3, 4' e 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1413, i quali devono aver compiuto quattro anni di permanenza nel grado ».

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I tenenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già maturato rispettivamente sei o quattro anni di permanenza nel grado, vengono valutati e promossi conferendo loro, ai soli fini giuridici, anzianità corrispondente rispettivamente alla data del compimento del sesto e del quarto anno di permanenza nel grado di tenente ».

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alesio, Nahoum, D'Auria, Lizzero, Tesi, Cerri, Venegoni e Mignani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge n. 824 del dicembre 1973, sono promossi al grado di capitano al compimento del quarto anno di permanenza nel grado di tenente. I tenenti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato quattro anni di permanenza nel grado, vengono promossi conferendo loro, ai fini giuridici nel nuovo grado, anzianità corrispondente alla data del compimento del quarto anno di permanenza nel grado di tenente.

DE MEO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo e contrario a tutti gli altri.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

BANDIERA. Ritiro il mio emendamento.

MAGLIANO. Ritiro i miei emendamenti.

ANGELINI. Ritiro anch'io l'emendamento del gruppo comunista preannunciando il nostro voto favorevole a quello del Governo in quanto recepisce sostanzialmente le nostre istanze.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento del Governo importerebbe un onere finanziario, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 3 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, assumono nel predetto ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Lizzero, D'Auria, Nahoum, Tesi, Mignani, Cerri, Bisignani, Pellizzari e Venegoni hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

Gli ufficiali inferiori del ruolo normale e ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con decorrenza

1° gennaio 1973, assumono nel rispettivo ruolo l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

ANGELINI. Intendo ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo, mentre mantengo quello sostitutivo perché mentre cerchiamo di determinare una condizione di miglioramento per gli ufficiali del ruolo speciale provenienti dal complemento, con questo articolo si riconosce il periodo svolto nel complemento stesso per gli ufficiali che transitano nel ruolo normale e successivamente sono transitati nel ruolo speciale. Ecco perché noi comunisti riteniamo che se un miglioramento deve esserci, esso deve assicurare il riconoscimento di un periodo svolto nel complemento. Questo deve valere per tutti gli ufficiali del ruolo speciale.

PRESIDENTE. L'onorevole Magliano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto della legge 5 gennaio 1973, n. 339, e gli ufficiali di complemento reclutati nel servizio permanente effettivo ruolo speciale unico quali vincitori di concorsi banditi in esecuzione degli articoli 3 e 4, lettera C) e 7, lettera A) della legge 18 dicembre 1964, n. 1413, con decorrenza 1° gennaio 1973 assumono nel predetto ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

Agli ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dai sottufficiali viene riconosciuta l'anzianità di sottotenenti nel ruolo speciale unico valutando come periodo di permanenza nel grado di sottotenente ed in quello di tenente la metà del periodo di servizio prestato nei gradi di sottufficiale.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

MAGLIANO. Nel progetto di legge sono trascurati gli ufficiali che provengono dai sottufficiali. Insisto, pertanto, sul mio emendamento per motivi di giustizia.

DE MEO, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti presentati all'articolo 4, perché mi sembra che siano in contrasto con l'articolo 3 di cui abbiamo approvato il principio base.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con quanto detto dal relatore.

ANGELINI. Per evitare che l'emendamento del gruppo comunista possa essere respinto, lo ritiro e preannuncio che formuleremo un ordine del giorno riguardante lo sganciamento della progressione economica da quella giuridica.

MAGLIANO. Sono disposto anch'io a ritirare il mio emendamento a patto che il Governo accetti un ordine del giorno al riguardo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo dichiara che, se gli ordini del giorno testé preannunciati saranno presentati, li accoglierà come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il quadro II - ruolo speciale del corpo di stato maggiore -, il quadro IV - ruolo speciale del corpo del genio navale -, il quadro VI - ruolo speciale del corpo delle armi navali -, il quadro X - ruolo speciale del corpo di commissariato -, il quadro XII - ruolo speciale del corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati in allegato B alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei capitani di vascello stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

L'onorevole Birindelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Il quadro II, il quadro IV, il quadro VI, il quadro X, il quadro XII della tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed il quadro II della tabella 3 annessa alla predetta legge sono sostituiti rispettivamente dal quadro II, quadro IV, quadro VI, quadro X, quadro XII di cui all'allegato A della proposta di legge n. 2912 del 16 aprile 1974 e dal quadro II di cui all'allegato B della predetta proposta di legge.

BIRINDELLI. Ritengo che il mio emendamento risulti svolto dalle considerazioni che ho già fatto in sede di discussione sulle linee generali.

DE MEO, *Relatore*. L'emendamento Birindelli ha una sua validità in un altro contesto; in questa sede non lo posso accettare.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Birindelli.

(È respinto).

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sugli articoli 5, 6 e 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

Alle note in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

la nota (s) è sostituita dalla seguente:

« (s) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e terzo anno; nessuna nel quarto anno »;

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

la nota (t) è sostituita dalla seguente:

« (t) ciclo di quattro anni: 4 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno »;

vengono aggiunte le seguenti note:

« (w) ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione nel secondo e nel quarto anno »;

(x) ciclo di cinque anni: 3 promozioni nel primo, secondo, terzo e quinto anno; 2 promozioni nel quarto anno »;

« (y) ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno, 2 promozioni nel secondo anno ».

(È approvato).

ART. 7.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di ufficiale subalterno, tenente di vascello, capitano di corvetta, capitano di fregata, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, sono considerate utili, ai fini della nomina ad ufficiale subalterno dei ruoli speciali dei corpi indicati nel precedente articolo 5, tutte le vacanze esistenti nei suddetti gradi dei rispettivi Corpi, dedotte le eventuali eccedenze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per il rispettivo corpo, i tenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, siano già stati compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alesio, Lizzero, D'Auria, Nahoum, Tesi, Mignani, Cerri, Bisignani, Pellizzari e Venegoni, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

Le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni, sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello che superano i dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

Gli ufficiali che in virtù del comma precedente godono dell'anzianità rivalutata, vengono iscritti nell'ordine risultante in coda ai rispettivi quadri di avanzamento e sono promossi in soprannumero.

ANGELINI. Nel corso della discussione dell'articolo 1 ho messo in evidenza che, mentre nel ruolo speciale dell'esercito vi è una compensazione con il periodo trascorso in complemento per tutti coloro che sono entrati nel ruolo speciale prima del 20 dicembre 1973, per la marina tutto questo non è previsto. Da qui nasce l'opportunità di conteggiare, ai sottotenenti di vascello, l'anzianità maturata oltre i 5 anni come anzianità svolta nel grado di tenente di vascello.

Per creare almeno una equità tra gli appartenenti al ruolo unico dell'esercito e gli appartenenti al ruolo speciale della marina dobbiamo ammettere in una fase transitoria il riconoscimento di una parte del servizio prestato. Il nostro emendamento afferma che gli ufficiali che godono dell'anzianità rivalutata in base al primo comma vengono iscritti nell'ordine risultante, in coda ai rispettivi quadri di avanzamento, e sono promossi in soprannumero.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Agli effetti di quanto previsto dal primo comma del presente articolo i periodi

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

di permanenza nel grado di sottotenente di vascello eccedenti i cinque anni sono computati come periodi compiuti nel grado di tenente di vascello ».

DE MEO, *Relatore*. Debbo esprimere parere contrario nei confronti dell'emendamento Angelini ed altri: la formulazione dell'articolo 8 è stata effettuata dopo un attento studio e dopo aver sentito il settore interessato della marina.

Esprimo parere favorevole nei confronti dell'emendamento del Governo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento del Governo recepisce la parte accettabile dell'emendamento Angelini ed altri al quale sono contrario. Invito quindi la Commissione ad approvare l'emendamento governativo.

ANGELINI. Chiedo a nome del gruppo comunista che la votazione sull'emendamento da me presentato avvenga per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Essendo la proposta Angelini appoggiata dal prescritto numero di deputati e poiché l'approvazione dell'emendamento Angelini ed altri importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione, a scrutinio segreto, il principio-base.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	18
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

L'emendamento del Governo deve ritenersi accantonato. La discussione dell'articolo 8 è sospesa.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti,

lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, gli ufficiali dei ruoli speciali appartenenti ai gradi di capitano di corvetta e di sottotenente di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

capitano di corvetta 5 anni;
sottotenente di vascello 5 anni.

Qualora per effetto della disposizione di cui al precedente comma nei gradi di capitano di corvetta non si verifichi nell'anno un numero di vacanze corrispondente alle promozioni previste per i tenenti di vascello, tali promozioni sono conferite in eccedenza all'organico dei capitani di corvetta. Dette eccedenze sono computate ai fini della copertura del totale complessivo dei posti di organico di capitano di fregata e capitano di corvetta del corrispondente corpo e sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i sottotenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, se giudicati idonei, sono promossi al grado di tenente di vascello al compimento della permanenza minima nel grado prevista dal primo comma del presente articolo anche se non esistano vacanze in detto grado. Le conseguenti eccedenze nel grado di tenente di vascello dei ruoli speciali sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 10.

Do lettura dell'articolo successivo:

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 8 fino

alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale e di commissariato, si osservano le seguenti norme:

ruolo speciale del corpo di stato maggiore: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari ad 1,5 volte il corrispondente numero risultante dalle disposizioni del quadro II della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge;

ruolo speciale del corpo del genio navale: il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta è stabilito in misura pari a due volte il numero indicato nel quadro IV della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge;

ruolo speciale del corpo di commissariato: il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta è pari a due volte il numero indicato nel quadro X della tabella n. 2 riportata nell'allegato B alla presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 8, fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, si osservano le seguenti norme:

ruolo speciale dei corpi di stato maggiore e delle armi navali: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle

promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,5 volte, con arrotondamenti per eccesso, i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro II e del quadro VI della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge;

ruolo speciale dei corpi del genio navale e di commissariato: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a due volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro IV e del quadro X della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge;

ruolo speciale del corpo delle capitanerie di porto: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni del quadro XII della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il contenuto dell'emendamento è chiarissimo: lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Lizzero, D'Auria, Nahoum, Tesi, Mignani, Cerri, Bisignani, Pellizzari e Venegoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti in organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, e indipendentemente dal soprannumero determinato da quanto previsto all'articolo 8, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta, il numero delle promozioni annuali è stabilito con retroattività giuridica a partire dal 1973 in misura pari a due volte il numero in-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

dicato nei quadri II; IV; VI e X della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge.

DE MEO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

ANGELINI. Ritiro il mio emendamento. Il gruppo comunista si asterrà nella votazione dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento del Governo importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 10 è sospesa. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

I posti di organico stabiliti dal quadro VI della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale del corpo delle armi navali dei sottoindicati gradi saranno raggiunti con la seguente gradualità:

	ANNO		
	1975	1976	1977
Capitano di vascello	1	2	2
Capitano di fregata	9	12	15
Capitano di corvetta	18	21	21
Tenente di vascello	45	42	41
Subalterni	32	28	26
TOTALI	105	105	105

Il ciclo delle promozioni da tenente di vascello a capitano di corvetta del ruolo speciale del corpo delle armi navali, indicato nella nota (x) di cui al precedente articolo 6, ha inizio nell'anno di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8.

La promozione da capitano di fregata a capitano di vascello nello stesso ruolo speciale del corpo delle armi navali si effettua, a copertura del secondo posto organico, con la data del 1° gennaio 1976. Il ciclo delle promozioni da capitano di fregata a capitano di vascello del ruolo speciale del suddetto corpo, indicato nella nota (w) di cui al precedente articolo 6, avrà inizio dall'anno 1978.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alesio, Lizzero, D'Auria, Nahoum, Tesi, Migna-

ni, Cerri, Bisignani, Pellizzari e Venegoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

ANGELINI. A seguito dell'approvazione dell'emendamento da me presentato all'articolo 8, è necessario modificare l'articolo 11, che potrebbe anche essere soppresso. Con l'articolo 8, vengono diminuiti gli anni necessari per raggiungere l'organico. È sufficiente l'articolo 8. È un fatto tecnico, più che politico. Anche il Governo dovrebbe convenire su questa affermazione.

DE MEO, *Relatore*. In effetti, l'approvazione dell'articolo 8 ha creato un problema di carattere tecnico in relazione all'articolo 11, problema che potrebbe essere risolto in sede di coordinamento.

Propongo che per il momento l'articolo 11 sia accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 11 sia momentaneamente accantonato.

(Così rimane stabilito).

ANGELINI. Il gruppo comunista preannuncia che si asterrà nella votazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

Fino alla copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante dai quadri della tabella 2 riportata nell'allegato B alla presente legge per il rispettivo corpo, i capitani di fregata dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono maturare nei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata la permanenza complessiva minima di 10 anni alla data del 1° gennaio immediatamente successiva a quella di determinazione delle aliquote stesse.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

(È approvato).

ART. 13.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data. Qualora occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi. Per i gradi per i quali nel-

l'anno di entrata in vigore della presente legge non era prevista la formazione dei quadri di avanzamento a scelta si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state determinate le aliquote di valutazione per l'anno successivo, esse restano invariate e sono operanti per i quadri di avanzamento da formarsi secondo le norme della presente legge.

(È approvato).

ART. 14.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a « nella media ».

Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina ».

(È approvato).

ART. 15.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del corpo equipaggi marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a « nella media » e siano muniti del

titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nel cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 16.

Al personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito, della marina e dell'aeronautica con stipendio inferiore a quello già spettantegli per il grado di provenienza è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i quali, alla data del 31 dicembre 1973, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio dalla nomina ad ufficiale nel complemento o nei ruoli speciali, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a quelli ad essi spettanti in base alle norme vigenti, in ragione di un aumento per ogni biennio di servizio maturato, nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, dal compimento del terzo anno dalla suddetta nomina ad ufficiale fino alla data del 31 dicembre 1973, esclusi i periodi di interruzione dal servizio non riconosciuti validi per la legge ai fini della progressione economica. La frazione di un anno e sei mesi è computata come biennio intero.

Gli aumenti periodici aggiuntivi, come sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto della promozione a ciascuno dei gradi successivi, fino a quello di maggiore o capitano di corvetta compreso.

I suddetti aumenti periodici aggiuntivi, calcolati per i periodi di permanenza nei gradi di sottotenente o guardiamarina o di tenente o sottotenente di vascello, sono attribuiti con le modalità di cui al precedente

primo comma, anche agli ufficiali dei ruoli speciali dell'esercito, della marina e della aeronautica che già rivestono il grado di capitano o tenente di vascello oppure di maggiore o capitano di corvetta, nonché ai capitani e maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'esercito reclutati, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1962, n. 1622, mediante concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo riservati agli ufficiali di complemento.

Gli aumenti periodici aggiuntivi acquisiti dai capitani e dai tenenti di vascello in base al precedente comma sono attribuiti anche all'atto della promozione a maggiore o capitano di corvetta.

Gli onorevoli Angelini, Boldrini, D'Alessio, Lizzero, D'Auria, Nahoum, Tesi, Cerri, Venegoni, Mignani, Pellizzari e Bisignani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

Agli ufficiali dei ruoli speciali e ruoli normali della marina e dell'esercito provenienti dal complemento è corrisposto un assegno pari alla differenza economica complessiva fra la paga in godimento il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge e quella che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti nel complemento; comunque, l'assegno non deve essere inferiore alla differenza fra la remunerazione complessiva in godimento il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge e quella del più alto grado del pari corso di qualsiasi corpo rimasto nel complemento. L'assegno non è riassorbibile, è pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e del premio di congedamento.

L'assegno e la condizione prevista dal comma precedente è soppresso con la promozione dell'ufficiale a tenente colonnello o grado corrispondente.

Agli ufficiali del ruolo speciale della marina e dell'esercito provenienti dai sottufficiali è conteggiata ai fini economici, in scatti aggiuntivi a quelli in godimento, il 50 per cento dell'anzianità del servizio prestato da sottufficiale.

ANGELINI. Ritiro il nostro emendamento.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i quali, alla data del 31 dicembre 1973, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio dalla nomina ad ufficiale nel complemento o nei ruoli speciali, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a quelli ad essi spettanti in base alle norme vigenti, in ragione di un aumento per ogni biennio di servizio maturato, nei gradi di sottotenente e guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, dal compimento del terzo anno dalla suddetta nomina ad ufficiale fino alla data del 31 dicembre 1973, esclusi i periodi di interruzione dal servizio non riconosciuti validi per la legge ai fini della progressione economica. La frazione di un anno e sei mesi è computata come biennio intero.

Gli aumenti periodici aggiuntivi, come sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto della promozione a ciascuno dei gradi successivi, fino a quello di maggiore o capitano di corvetta compreso.

I suddetti aumenti periodici aggiuntivi, calcolati per i periodi di permanenza nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, sono attribuiti, con le modalità di cui al precedente primo comma, anche agli ufficiali dei ruoli speciali dell'esercito, della marina e della aeronautica che già rivestono il grado di capitano o di tenente di vascello oppure di maggiore o capitano di corvetta.

Gli aumenti periodici aggiuntivi acquisiti dai capitani e dai tenenti di vascello in base al precedente comma sono attribuiti anche all'atto della promozione a maggiore o capitano di corvetta.

Per gli ufficiali dei ruoli normali della armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1962, n. 1622, mediante concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo riservati agli ufficiali di complemento, si provvede sulla base dei successivi articoli 18, 19 e 20.

DE MEO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento è stato presentato al fine di limitare gli aumenti periodici aggiuntivi al solo personale del ruolo speciale. Per gli ufficiali del ruolo normale sono infatti stati previsti altri benefici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 17.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

La legge 4 luglio 1967, n. 560, recante norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della marina militare, è abrogata.

(È approvato).

Il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 18-bis.

Nei limiti delle eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei gradi di maggiore e capitano in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio per effetto dell'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, gli ufficiali dei predetti gradi e ruoli che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, possono far domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze esistenti al 1° novembre 1975 nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria,

artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a:

grado di maggiore: 17 e 21, rispettivamente per i ruoli normali delle armi di cavalleria e genio;

grado di capitano: 14, 49 e 4, rispettivamente per i ruoli normali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio.

I trasferimenti hanno luogo con decorrenza dal 1° novembre 1975 con il grado e l'anzianità posseduti a tale data. L'ordine di precedenza è determinato dall'età e, a parità di età, dall'ordine di ruolo.

Del trasferimento di cui al primo comma del presente articolo non possono beneficiare i maggiori ed i capitani promossi al grado superiore nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

ART. 18-ter.

Per l'anno 1976, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato in 112 per la fanteria, in 15 per la cavalleria, in 114 per l'artiglieria e 38 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri d'avanzamento dell'anno 1976 è fissato in 158 per la fanteria, in 16 per la cavalleria, in 118 per l'artiglieria e in 40 per il genio.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato, per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 in 161 per la fanteria, in 13 per la cavalleria, in 90 per l'artiglieria e in 48 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato in 181 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, in 14 per quello di cavalleria, in 96 per quello di artiglieria e in 52 per quello del genio.

Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12

novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

I trasferimenti dai ruoli normali al ruolo speciale unico previsti dall'articolo 18 ed eventualmente non effettuati per mancanza di domande, saranno portati in aumento, nell'anno 1976, rispettivamente, al numero dei maggiori e dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ed al numero delle relative promozioni.

ART. 18-*quater*.

Le aliquote di ruolo dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1976, determinate sotto la data del 31 ottobre 1975, sono annullate e saranno nuovamente determinate secondo quanto previsto dall'articolo 19, dopo effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 18-*bis* con riferimento alla data del 1° novembre 1975.

ART. 18-*quinquies*.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente ai capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei tenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto della marina; dei capitani dell'arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sono aumentati di due anni.

Sono altresì aumentati di due anni i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani appartenenti ai seguenti ruoli alimentati anche dai sottufficiali: arma dei carabinieri, servizio automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione dell'esercito; arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo assistenti tecnici, corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

DE MEO, *Relatore*. Sono favorevole agli articoli aggiuntivi del Governo.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ne raccomando l'approvazione.

ANGELINI. Il gruppo comunista insiste nell'affermare che è necessario sbloccare la situazione precaria venutasi a creare nell'ambito dei ruoli normali per gli intasamenti esistenti. Già durante la discussione sull'articolo 1, avevamo per altro insistito sul fatto che i problemi del personale delle forze armate, per quanto riguarda il sistema di avanzamento, vanno risolti con un provvedimento legislativo capace di dare una soluzione definitiva e complessiva a questi stessi problemi.

Ci asteniamo quindi dal votare gli articoli aggiuntivi, sottolineando che le disposizioni in essi contenute dovrebbero essere inquadrate in un altro provvedimento, riguardante specificamente i problemi esistenti in materia di avanzamento per gli appartenenti alle forze armate.

PRESIDENTE. Poiché gli articoli aggiuntivi del Governo importerebbero un aumento di spesa, ne porrò in votazione il principio-base. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-ter.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-quater.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-quinquies.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio gli articoli aggiuntivi 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies.

La discussione di questi articoli aggiuntivi è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

In deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i colonnelli del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, caval-

leria, artiglieria e genio e i colonnelli del ruolo naviganti speciale, trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali, i quali abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado ed abbiano tenuto comando di reparto in guerra possono conseguire la promozione a generale di brigata nell'ausiliaria o nella riserva, se vi transitano direttamente dal servizio permanente o vi si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

Gli onorevoli Angelini, Baldini, D'Alessio, Lizzero, D'Auria, Nahoum, Venegoni, Tesi, Cerri, Mignani, Bisignani e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

ANGELINI. Ritiriamo l'emeudamento, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole de Meo, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: «naviganti speciali» aggiungere le altre: «ed i gradi corrispondenti della marina militare».

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto, per quanto riguarda lo emendamento del relatore, alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 19 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

« Al maggior onere di lire 255.000.000 per l'anno 1975 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

Al maggior onere di lire 255.000.000 derivante dalla applicazione della seguente legge nell'esercizio finanziario 1975 e al maggior onere di lire 200.000.000 derivante dalla legge stessa nell'esercizio finanziario 1976 sarà fatto fronte mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DE MEO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 20 è sospesa. Do lettura della tabella numero 1:

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

ALLEGATO A.

TABELLA 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
VII. — RUOLO SPECIALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO					
Colonnello	—	—	78	—	—
Tenente colonnello . .	scelta	—	(n) 844	(n ¹) 19-20	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (n)
Maggiore	anzianità	—	(n) 560	—	—
Capitano	anzianità	—	1.113	—	—
Tenente	anzianità	—	} 1.120	—	—
Sottotenente	anzianità	—			

(n) Per la determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento fino al 1974 restano valide le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 25 marzo 1971, n. 185, ed il numero dei non valutati da ammettere ogni anno a valutazione viene determinato in ragione di 1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

Dal 1975 al 1984 compresi per essere valutati per l'avanzamento i tenenti colonnelli devono avere l'anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello ed il numero dei non valutati da ammettere ogni anno a valutazione viene determinato in ragione di 1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

A partire dal 1° gennaio 1985, i tenenti colonnelli per essere valutati per l'avanzamento devono avere anzianità complessiva di 13 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello ed il numero dei non valutati da ammettere ogni anno a valutazione viene determinato in ragione di 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori.

(n¹) Ciclo di due anni con inizio dall'anno 1975: 20 promozioni nel primo anno, 19 nel secondo anno.

Il relatore, onorevole de Meo, ha presentato il seguente emendamento alla tabella n. 1:

Sostituire alla sesta colonna le parole « un tredicesimo » con le altre « un undicesimo ».

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un au-

mento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione della tabella 1 è sospesa.

Poiché alla tabella 2, Allegato B, non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

ALLEGATO B.

TABELLA 2

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.					
Capitano di vascello .	—	—	8	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	52	2	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	76	—	—
Tenente di vascello .	scelta	3 anni di imbarco	144	10	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	3 anni di imbarco anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di guardiamarina	96	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
QUADRO IV. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO GENIO NAVALE.					
Capitano di vascello .	—	—	3	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	19	3 ogni 4 anni (g) (s)	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	29	—	—
Tenente di vascello .	scelta	2 anni di imbarco	54	3 o 4 (t)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di guardiamarina	36	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

Segue: ALLEGATO B.

GRADI	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO VI. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.					
Capitano di vascello .	—	—	2	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	15	3 ogni 5 anni (g) (w)	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	21	—	—
Tenente di vascello .	scelta	1 anno di imbarco	41	2 o 3 (x)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	26	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
QUADRO X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.					
Capitano di vascello .	—	—	2	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	13	1 ogni 2 anni (g)	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	19	—	—
Tenente di vascello .	scelta	1 anno di imbarco	36	2 o 3 (y)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	24	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

Segue: ALLEGATO B.

GRADI	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO XII. - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.					
Capitano di vascello .	—	—	4	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	26	1	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	38	—	—
Tenente di vascello .	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto	72	5	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	48	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—	—	—	—

(È approvata).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO